



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/116/CU7/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RECANTE:  
"DETERMINAZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE DI CUI ALL'ART.9, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.190/2010"**

*Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato agli emendamenti di cui al documento allegato.**

Lo schema di decreto determina i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine e definisce i relativi traguardi ambientali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del D.lgs. 190/2010.

Si tratta del primo step previsto dalla norma di recepimento della Direttiva europea 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino all'interno della quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine e i relativi traguardi ambientali sono stati definiti dal Ministero dell'Ambiente in qualità di autorità nazionale competente coadiuvato da un Comitato tecnico al quale partecipano tutti i soggetti coinvolti tra i quali anche le Regioni.

Il provvedimento è sottoposto a parere della Conferenza unificata ai sensi dei sopracitati Articoli 9 e 10 del D.lgs, 190/2010 che prevedono che Il Ministero dell'Ambiente, avvalendosi del comitato, determina con apposito decreto, i suddetti requisiti ,sentita la Conferenza unificata.

In data 17 settembre 2014 si è svolto un incontro tecnico in sede di Conferenza unificata: il Ministero ha comunicato alcune modifiche introdotte al testo trasmesso in Conferenza a seguito di osservazioni pervenute dal MIPAAF in riferimento al descrittore 3 inerente la popolazione di pesci e molluschi sfruttate per la pesca commerciale.

Le Regioni hanno proposto al Ministero alcuni emendamenti che sono stati discussi ed in base ai quali sono state condivise alcune modifiche al testo.

In data 23 settembre è pervenuta alla Conferenza Unificata il nuovo testo Allegato al decreto che recepisce le osservazioni formulate dalle Regioni in sede tecnica ad eccezione del punto T.5.2 (Traguardo ambientale relativo al Descrittore 5) la cui formulazione si discosta da quanto proposto dalle Regioni.

**Il Traguardo ambientale T.5.2 riguarda il trattamento dei reflui urbani da assicurare nelle aree individuate quali aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CEE.**

L'emendamento proposto dalle Regioni è motivato dalla necessità di attenersi più strettamente possibile al testo della direttiva 91/271/CEE ed all'Art. 106 del D.lgs. 152/2006 così come risulta dal combinato disposto dei tre commi dello stesso articolo.

Poiché si è scelto di riportare quasi integralmente i commi 1 e 2 dell'art. 106 del D.Lgs 152/06, è necessario citare anche il comma 3 che contestualizza i precedenti commi facendo riferimento agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e non genericamente alle acque reflue urbane. Diversamente potrebbe risultare che tutte le acque reflue urbane, comprese quelle provenienti dagli scaricatori di piena siano da sottoporre a trattamenti .

Roma, 25 settembre 2014

**Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome  
relativi a parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del  
territorio e del mare recante: “Determinazione del buono stato ambientale delle acque  
marine di cui all’art. 9, comma 3 del decreto legislativo n.190/2010”**

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p><b>T.5.2</b></p> <p>Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto all’art. 105 c. 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale</p>	<p><b>T.5.2</b></p> <p>Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto all’art. 105 c. 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale</p> <p><b>Le Regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici recettori.</b></p>